

**Decreto Legge del 13.05.1999, n. 132
convertito in
Legge del 13.07.1999, n. 226.**

Interventi urgenti in materia di protezione civile
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14.07.1999, n. 163)

Testo coordinato con le modifiche apportate dalla relativa legge di conversione.

Interventi urgenti in materia di protezione civile

OMISSIS

Art. 3

Modifiche al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 - disposizioni varie relative a eventi calamitosi.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 449, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, anche per i territori di cui all'articolo 1 (1).
2. (2).
- 2-bis. (3).
- 2-ter. (4).
- 2-quater. (5).
- 2-quinquies. (6).
3. (7).
- 3-bis. (8).
- 3-ter. (9).
- 3-quater. (10).
- 3-quinquies. (11).
- 3-sexies. I contributi di cui al comma 3-quinquies sono erogati dalle regioni Umbria e Marche in favore dei consorzi di bonifica. Al relativo onere, pari a lire 856 milioni per l'anno 1999 e a lire 340 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- 3-septies. (12).
- 3-octies. Per le finalita' di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa fino ad un massimo del 4 per cento delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intendendosi corrispondentemente ridotte le medesime disponibilita'. Le regioni provvedono a ripartire le risorse secondo un piano allo scopo predisposto sulla base dei relativi fabbisogni, che tiene conto anche delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche di cui al comma 13 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e delle esigenze finanziarie per contribuire alle spese di deposito dei beni mobili sgomberati per dar corso ai lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati.

OMISSIS

- 3-undecies. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, e l'alienazione di immobili adibiti ad attivita' produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso di alienazioni perfezionate dopo il 30 marzo 1998.
- 3-duodecies. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono, garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

OMISSIS

- (1) *Comma così sostituito dalla legge di conversione del 13.07.1999 n. 226. Il termine del 31.12.2000 è stato prorogato al 31.12.2003 dall'art. 138, comma 12, della legge n. 388 del 23.12.2000, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29.12.2000.*
- (2) *Aggiunge un periodo alla lett. e) del comma 3, dell'art. 2 del decreto legge del 30.01.1998, n. 6.*
- (3) *Integra il comma 3 dell'art. 4, del decreto legge del 30.01.1998, n. 6.*
- (4) *Sostituisce il comma 4 dell'art. 4, del decreto legge del 30.01.1998, n. 6.*
- (5) *Integra i commi 5 e 6, dell'art. 4, del decreto legge del 30.01.1998, n. 6.*
- (6) *Aggiunge il comma 5bis all'art. 4, del decreto legge del 30.01.1998, n. 6.*
- (7) *Integra il comma 3 dell'art. 5, del decreto legge del 30.01.1998, n. 6.*
- (8) *Aggiunge i commi 6ter e 6quater all'art. 5, del decreto legge del 30.01.1998, n. 6.*
- (9) *Sostituisce il comma 7 dell'art. 8, del decreto legge del 30.01.1998, n. 6.*
- (10) *Aggiunge il comma 1bis all'art. 13, del decreto legge del 30.01.1998, n. 6.*
- (11) *Aggiunge i commi 6 decies, 6 undecies e 6 duodecies all'art. 13, del decreto legge del 30.01.1998, n. 6.*
- (12) *Sostituisce il primo periodo del comma 14 dell'art. 14, del decreto legge del 30.01.1998, n. 6.*

OMISSIS